



COMUNE DI MASSA

ATTO DI CONSIGLIO del 29-07-2026 n. 126

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VALIDAZIONE DEL PEF AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** il mese di **Luglio** il giorno **ventinove** alle ore **18:30** si riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di **INCORONATO AGOSTINO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, MEO ANDREA

Sono presenti gli Assessori CELLA ANDREA ACERBO ROBERTO BASTERI MATTEO FERRARI MAURA GARAU GIORGIA MANGIARACINA FRANCESCO MERCANTI MARCO ROSSETTI ALICE

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri

	Presente	Assente		Presente	Assente
PERSIANI FRANCESCO	X		FRUGOLI FILIPPO		X
ALBERTI STEFANO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ANDREAZZINI LODOVICO	X		GUIDI MARCO		X
BADIALI FILIPPO	X		INCORONATO AGOSTINO	X	
BALLONI PAOLO	X		LUNARDINI MARCO	X	
BATTISTINI MARCO		X	MANNINI IRENE	X	
BENNATI DANIELA	X		MERCANTI CLAUDIA	X	
BORDIGONI SERGIO	X		ORTORI SIMONE	X	
CAMERA ALFREDO		X	PASCUCCI LORENZO	X	
CANTONI ELEONORA	X		RICCI ROMOLO ENZO	X	
CARIOLI GABRIELE	X		RONCHIERI GIOVANBATTISTA	X	
CARMASSI DANIELE	X		SANTI GIOVANNA		X
CASOTTI ALESSIA		X	TARABELLA ALBERTO	X	
DELEANU ROBERT	X		TARANTINO DANIELE	X	

DELL'ERTOLE DINA		X	TENERANI BRUNO		X
DELLA PINA VALERIA	X		ZACCAGNA IVO		X
EVANGELISTI MASSIMO		X			

PRESENTI	N. 23
ASSENTI	N. 10

Vengono nominati
scrutatori i Signori
Consiglieri:

**ALBERTI STEFANO - BORDIGONI SERGIO - RONCHIERI
GIOVANBATTISTA**

Al punto 1 “Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale” entrano in aula i Cons.

BATTISTINI MARCO CAMERA ALFREDO DELL'ERTOLE DINA

Al punto 3 “Bilancio di previsione 2026-2028. Ratifica variazione di giunta comunale n. 241-2026” entrano i Cons. GUIDI MARCO TENERANI BRUNO

Al punto 4 “Presa d’atto validazione PEF (...) Approvazione tariffe TARI anno 2026” entrano i Cons. CASOTTI ALESSIA FRUGOLI FILIPPO

PREMESSO CHE

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere regolata dai commi 641 e seguenti della L.147/13;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell’ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Massa è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025;

VISTA la **Determinazione n.118 del Direttore Generale di A.T.O. Toscana Costa del 20.07.2026, registrata al Registro Generale delle Determine al n.118**, con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Massa per il quadriennio 2026-29 in applicazione del metodo MTR – 3 ARERA;

PRESO ATTO che

- a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 19/12/2025 ad oggetto "CONFERIMENTO DELLA SOCIETÀ ASMIU S.R.L. IN RETIAMBIENTE S.p.A.- APPROVAZIONE", si è concluso il periodo transitorio per l'integrazione della società partecipata del Comune di Massa in Retiambiente S.p.A
- A seguito del processo di ingresso di A.S.M.I.U. S.r.l. nel Gruppo RetiAmbiente S.p.A. e al conseguente affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Massa, avente decorrenza dal 01.01.2026, i rapporti tra il Comune di Massa e il Gruppo RetiAmbiente S.p.A. sono regolati dal "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA PER IL PERIODO 2021 – 2035" e dal "DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO AFFIDATO A RETIAMBIENTE S.P.A. PER IL PERIODO 2021 -2035".

DATO ATTO che il Gestore A.S.M.I.U., che opera a livello del Comune di Massa, ha trasmesso, a mezzo PEC, all'A.T.O. "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-3 per il periodo 2026-2029;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

RISCONTRATO, altresì, che il Comune di Massa ha trasmesso, a mezzo PEC, all'A.T.O. "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-3 per il periodo 2026-2029;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo

schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

PRESO ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario del Comune di Massa ai fini della determinazione, per il quadriennio 2026-29, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-3 ARERA, posta in essere dall'A.T.O. "Toscana Costa", certificato **con la DETERMINAZIONE n.118 del Direttore generale del 20.07.2026** consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 1);

CONSIDERATO che il totale delle entrate tariffarie, approvate con Determina n. 118 del Direttore generale di A.T.O. Toscana Nord del 20.07.2026 sopra richiamata, necessarie a coprire la spesa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, risultano:

- per l'anno 2026 ad euro 19.981.690,00
- per l'anno 2027 ad euro 19.951.676,00
- per l'anno 2028 ad euro 19.979.749,00
- per l'anno 2029 ad euro 19.905.369,00

DOVENDOSI, pertanto, procedere all'elaborazione delle Tariffe TARI, anno 2026, idonee a raggiungere la suddetta entrata sulla base del numero di utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.211 del 29.06.2026;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO l'art.1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", all'art. 3 del suddetto D.L., ha introdotto il comma 5-quinquies che prevede che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti*

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.» ;

DATO ATTO, altresì, il comma 677 della L.199/2025 ha disposto che “All'[articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.”;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario 2026-29 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato (Allegato 1), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto, altresì, che, in merito all'art. 25 del Regolamento relativo al c.d. bonus sociale, è intervenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019:

- il DPCM 21 gennaio 2025 n.24;
- la Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif (le cui disposizioni sono state confermate dalla Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025) che ha istituito una nuova componente perequativa UR-3 pari a € 6 per ogni utenza per coprire i costi derivanti dalla copertura del 25% degli avvisi di pagamento emessi nei confronti di coloro che hanno un ISEE non superiore a € 9.530, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- la Deliberazione 355/R/Rif del 29.07.2025 che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici residenti in condizione economico sociale disagiata (c.d. Testo Unico Bonus Sociale);
- la Deliberazione n. 123/R/Rif del 13 aprile 2026 che contiene le semplificazioni nell'applicazione del Bonus sociale rifiuti;

Considerato che l'introduzione della suddetta componente perequativa UR-3 non ha alcuna rilevanza sull'incidenza del PEF validato e, di conseguenza, sulla determinazione delle tariffe trattandosi di un elemento la cui quantificazione economica va meramente aggiunto ad ogni utenza;

RILEVATO che i provvedimenti relativi alle agevolazioni di cui al precedente periodo saranno inviati all'A.T.O. Toscana Costa per quanto di competenza;

VISTA la Relazione sulla determinazione delle Tariffe TARI anno 2026, allegata al presente atto e parte sostanziale dello stesso (Allegato 2) nella quale vengono applicati, in base al D.P.R. 158/1999, i criteri presuntivi per determinare la quota fissa e la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che la definizione della tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; n. 5849; Consiglio di Stato n. 01060/2014; in particolare T.A.R. Piemonte, 12 luglio 2006 n. 3825, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ha evidenziato che non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»; T.A.R. Latina, Sentenza n. 486/

2016, ha chiarito che non necessita motivare le tariffe della TARI se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, come previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999, riconoscendo l'insindacabilità in sede giudiziaria in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni quali atti amministrativi a contenuto generale evidenziandone l'insindacabilità in sede giudiziaria);

RILEVATO che il suddetto sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto spesso risulta difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. n. 158/1999, riportate all'interno del Piano finanziario;

PRESO ATTO della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF riportato nell'Allegato 1, dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, fissati sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 2 della presente deliberazione, parte integrante della stessa;

DOVENDOSI procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (Allegato 2) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, come di seguito riepilogate:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	1,3503	99,12
Famiglie di 2 componenti	1,4759	237,89
Famiglie di 3 componenti	1,6015	264,32
Famiglie di 4 componenti	1,7271	290,75
Famiglie di 5 componenti	1,8371	383,26
Famiglie di 6 o più componenti	1,9313	449,34

Tariffe utenze non domestiche

--	--	--

	Categoria	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1690	1,5554
2	Cinematografi e teatri	0,8816	1,1700
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9966	1,3214
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,5523	2,0510
5	Stabilimenti balneari	1,2840	1,7014
6	Esposizioni, autosaloni	1,0732	1,4095
7	Alberghi con ristorante	3,0471	3,8817
8	Alberghi senza ristorante	2,2806	2,9457
9	Case di cura e riposo	2,2614	2,9953
10	Ospedali	3,2580	4,3140
11	Uffici, agenzie	2,8172	3,7303
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,6481	2,1721
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,3381	3,0999
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7597	3,6367
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato	1,6481	2,1749
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,0471	4,0276
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,1464	2,8411
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,8973	2,5052
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4147	3,1880
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,7056	2,2575
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,6865	2,2299
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,2982	10,9569
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,2982	10,9569
24	Bar, caffè, pasticceria	8,2982	10,9569
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4845	5,9327
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,4845	5,9190
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,1066	10,7092
28	Ipermercati di generi misti	3,7946	5,0105
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,6692	8,8096
30	Discoteche, night club	3,5071	4,6333

VISTO lo Statuto del Comune di Massa;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il Comune di Massa ha approvato il Bilancio di previsione 2026-28 con Deliberazione Cons. Com. n.28 del 04.02.2026
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo, nella misura del 5% giusta Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013;

- la Deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- La Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif del 1/04/2025, confermata nel suo contenuto dalla Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, come sopra già riportato, ha istituito una terza componente perequativa denominata UR-3 per la copertura del c.d. bonus sociale rifiuti di cui all'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24 quantificandola in € 6 a utenza;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data 29.7.2026;

UDITI la Cons. CANTONI quale Presidente della Commissione consiliare Bilancio, l'Assessore al Bilancio MERCANTI relatore della presente proposta, gli interventi dei Cons. BENNATI, CARIOLI, RICCI, GUIDI, TARANTINO, FRUGOLI, CARIOLI DELL'ERTOLE, BENNATI, DELEANU, PASCUCCI seguiti dalla replica dell'Assessore MERCANTI;

UDITE altresì le dichiarazioni di voto dei Cons. BENNATI (voto contrario), RICCI (voto contrario), ORTORI (voto favorevole), FRUGOLI, TENERANI (astensione), DELL'ERTOLE (voto contrario), PASCUCCI;

VISTO il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati, di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 29 – assenti EVANGELISTI SANTI ZACCAGNA BALLONI

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n. 6 ALBERTI BENNATI CARIOLI DELL'ERTOLE RICCI TARANTINO

Astenuti n. 2 GUIDI TENERANI

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della validazione, da parte dell'Ente di governo territorialmente competente A.T.O. "Toscana Costa", del Piano Economico Finanziario del Comune di Massa ai fini della determinazione, per le annualità 2026-29, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-3 ARERA, allegato al presente atto (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, avvenuta con Determinazione n. 118 del Direttore generale dell'A.T.O. Toscana costa del 20.07.2026
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 sulla base della Relazione allegata al presente atto (Allegato 2) e parte integrante dello stesso, di cui si riepilogano i valori finali:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	1,3503	99,12
Famiglie di 2 componenti	1,4759	237,89
Famiglie di 3 componenti	1,6015	264,32
Famiglie di 4 componenti	1,7271	290,75
Famiglie di 5 componenti	1,8371	383,26
Famiglie di 6 o più componenti	1,9313	449,34

Tariffe utenze non domestiche

	Categoria	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1690	1,5554
2	Cinematografi e teatri	0,8816	1,1700
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9966	1,3214
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,5523	2,0510
5	Stabilimenti balneari	1,2840	1,7014
6	Esposizioni, autosaloni	1,0732	1,4095
7	Alberghi con ristorante	3,0471	3,8817
8	Alberghi senza ristorante	2,2806	2,9457
9	Case di cura e riposo	2,2614	2,9953
10	Ospedali	3,2580	4,3140
11	Uffici, agenzie	2,8172	3,7303
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,6481	2,1721
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,3381	3,0999

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7597	3,6367
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelle ombrelli, antiquariato	1,6481	2,1749
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,0471	4,0276
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,1464	2,8411
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,8973	2,5052
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4147	3,1880
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,7056	2,2575
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,6865	2,2299
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,2982	10,9569
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,2982	10,9569
24	Bar, caffè, pasticceria	8,2982	10,9569
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4845	5,9327
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,4845	5,9190
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,1066	10,7092
28	Ipermercati di generi misti	3,7946	5,0105
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,6692	8,8096
30	Discoteche, night club	3,5071	4,6333

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2026;

5) di dare atto che l'entrata stimata della Tassa sui rifiuti per le annualità 2026-209, al netto delle riduzioni concesse da Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, è pari

- per l'anno 2026 ad euro 19.981.690,00
- per l'anno 2027 ad euro 19.951.676,00
- per l'anno 2028 ad euro 19.979.749,00
- per l'anno 2029 ad euro 19.905.369,00

da iscrivere nel Bilancio di Previsione al capitolo 122520/0 denominato TA.RI – Tassa Rifiuti;

6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992, come deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara nella misura pari al 5 %;

7) di dare atto che, a seguito della Deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" a partire dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

8) di dare atto che, a seguito della Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif del 01.04.2025, "Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico disagiate, in attuazione dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025, n.24", confermata dalla

Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025 “Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, ad ogni utenza viene aggiunta la cifra di € 6 quale componente perequativa UR-3 per la copertura dei costi derivanti dall’applicazione del bonus sociale;

9) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 25, coordinato con quanto disposto dalla Delibera ARERA 133/2025/R/Rif, e 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente;

10) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

11) di trasmettere il presente provvedimento all’ATO Toscana Costa per i provvedimenti di competenza;

12) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024 nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre,

Considerata la necessità di predisporre ed inviare tempestivamente gli avvisi di pagamento per l’anno 2024, il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 29 – assenti EVANGELISTI SANTI ZACCAGNA BALLONI

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n. 6 ALBERTI BENNATI CARIOLI DELL’ERTOLE RICCI TARANTINO

Astenuti n. 2 GUIDI TENERANI

Per il contenuto integrale degli interventi si rimanda alla registrazione audio-video della seduta effettuata tramite piattaforma ConsigliCloud e disponibile in libero accesso sul sito istituzionale <https://massa.consiglicloud.it/meetings/b3U3RFhURk9Ec3c9>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
INCORONATO AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
MEO ANDREA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
